

239 Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Dlgs 14/2019-Art. 123 (Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 239 Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori _____

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 239 Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.
2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.

Art. 239 Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.
2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.

modifiche e precedente normativa |blue

239 Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Dlgs 14/2019-Art. 123 (Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

----- precedente normativa di riferimento

Art. 123 (Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli articoli 65, 67 e 67-bis sono computati dalla data della sentenza di riapertura.

Sono privi di effetto confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.nei

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[239 Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Dlgs 14/2019-Art. 123 \(Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 239 Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019-Art. 123 \(Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 239 Effetti della](#)

239 Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Dlgs 14/2019-Art. 123 (Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello